

Il Giudice

Nella causa civile iscritta al n.56982/2016
visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed rt 35 d.lgs 25/1998 depositato da [REDACTED]
[REDACTED], nato in Turchia per l'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento
di protezione internazionale da parte della commissione territoriale di Roma
emesso in data 1.6.2016,
vista la documentazione prodotta,
sentite le dichiarazioni odiere mediante l'ausilio dell'interprete;
rilevato che le dichiarazioni del medesimo sono credibili anche perché ha
riconosciuto di aver avuto problemi di natura esclusivamente personali con la
famiglia della sua fidanzata, ciò escludendo la possibilità di individuare profili che
giustificano la protezione internazionale, valutato in ogni caso che egli essendo
curdo è comunque destinato al momento del ritorno nel proprio paese a subire atti
persecutori, stante la non risulta questione tra lo stato turco e l'etnia curda e che
egli si è integrato nel nostro paese dove ha una famiglia di riferimento e dove
svolge attività lavorativa sicché emergono i presupposti di cui agli artt 5 6°c e 19
d.lgs 286/1998 ed artt 2 lett f) 4 e 5 della direttiva europea 2004/83/CE,
vista la documentazione prodotta per la richiesta di gratuito patrocinio:

PQM

- 1) Rigettale le altre richieste, riconosce a [REDACTED] nato in Turchia il 2.10.1990 la protezione umanitaria
- 2) ammette il ricorrente al [REDACTED]
- 3) dispone che la presente ordinanza sia e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Roma ed al PM;
- 4) nulla per le spese;
- 5) provvede come da separato decreto ai sensi dell'art. 83 co.,a *β* bis dpr 115/20012;

Roma, 10.1.2017

Il Giudice

